Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 3 agosto 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 giugno 1954, n. 549.
Riforma dei Depositi cavalli stalloni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli del personale militare dei Depositi cavalli stalloni di cui ai regi decreti 4 maggio 1924, n. 966, 18 febbraio 1932, n. 166, 20 gennaio 1927, n. 119, e alla legge 9 maggio 1940, n. 368, sono soppressi.

Art. 2.

In sostituzione dei ruoli indicati nell'art. 1, il Governo della Repubblica è delegato ad istituire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ruoli per i gruppi *A*, *B* e *C*, nel numero di 16 posti per ciascun gruppo e, per il personale subalterno, nel numero complessivo di 250 posti.

Con il provvedimento di cui al precedente comma, il Governo provvederà anche ad attuare il trasferimento del personale militare comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i detti Depositi, nei nuovi ruoli istituiti a' sensi del suddetto primo comma.

Il trasferimento sarà attuato su domanda degli interessati da presentarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e sarà effettuato inquadrando ed assegnando ai vari gradi dei vari gruppi, anche in soprannumero ai posti che saranno stabiliti per ciascun grado, previo giudizio di apposite Commissioni, il personale medesimo, tenendo presente le funzioni esercitate, l'anzianità di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti, e assicurando, comunque, a tutti i dipendenti inquadrati la conservazione del trattamento economico in atto goduto e la valutazione, ad ogni fine di legge, del servizio anteriormente prestato.

Art. 3.

Gli ufficiali e i sottufficiali dei soppressi ruoli dei Depositi cavalli stalloni che non si avvalgano della facoltà loro consentita dal terzo comma dell'art. 2, saranno a loro domanda collocati nella riserva o a riposo, con diritto allo speciale trattamento economico previsto, per gli ufficiali, dal decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e, per i sottufficiali, dal decreto-legge 13 maggio 1947, n. 500, oppure avranno diritto a restare nei ruoli dell'Esercito.

Art. 4.

I graduati e militari di truppa non inquadrati nei ruoli sono iscritti nei ruoli stessi in soprannumero e trattenuti in tale posizione fino al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, oppure potranno ot-

tenere, a domanda, la liquidazione della pensione con le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni, sulla base delle paghe percepite alla data di collocamento a riposo e con la maggiorazione prevista dall'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni.

Al personale collocato a riposo ai sensi della seconda parte del precedente comma è concesso un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa o della indennità *una tantum*.

Ai graduati e militari di truppa che, entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, inoltrino al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola) domanda di volontaria cessazione dal servizio viene, in aggiunta al trattamento di quiescenza, corrisposta una indennità pari a mezza mensilità dell'ultimo stipendio o paga con esclusione di carovita ed indennità accessorie, per ogni anno di servizio effettivo prestato.

Art. 5.

Le spese relative al personale civile dei nuovi ruoli graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere relativo, valutato in lire 150 milioni, sarà fatto fronte con l'equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio dello stesso Ministero concernente contributi ai Depositi cavalli stalloni.

Alle spese relative al trattamento di quiescenza previsto dal precedente art. 4, calcolate in lire 40 milioni, sarà provveduto con i fondi inscritti al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa-Esercito, concernente le pensioni ordinarie.

Art 6.

Ciascun Deposito provvederà per il raggiungimento delle proprie finalità, escluse le spese di personale, con gestione autonoma.

Art. 7.

Il riscontro sulla gestione di ciascun Deposito è effettuato da un Collegio di revisori nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Sono membri effettivi un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro e uno del Ministero delle finanze appartenente al ruolo amministrativo delle Intendenze di finanza.

Sono membri supplenti un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed uno del Ministero del tesoro.

Il Collegio esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferendo su di essi alle Amministrazioni interessate, compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione del Deposito ed esercita le funzioni indicate dagli articoli 2043 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

I componenti del Collegio sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati alla scadenza. La presidenza del Collegio è affidata al membro effettivo di grado più elevato.

Art. 8.

I Centri rifornimento quadrupedi alle dipendenze del Ministero della difesa sono soppressi, e il personale civile non di ruolo in servizio presso i Centri dismessi a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passa alle dipendenze dell'anzidetto Ministero dell'agricoltura e delle foreste nello stato di diritto in cui si trova all'entrata in vigore della presente legge.

Con decreti interministeriali da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sarà provveduto alla definizione delle prestazioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fornirà a quello della difesa per quanto attiene alla produzione e all'allevamento degli equini, in relazione alle particolari esigenze militari, nonchè alla definizione dei corrispettivi compensi.

Art. 9.

I beni immobili del patrimonio dello Stato, in uso ai Centri rifornimento quadrupedi, eccedenti la superficie di 2700 ettari, sono dismessi dal Ministero della difesa e saranno dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

a) in parte alienati agli Enti di riforma agraria e loro sezioni speciali, costituiti con le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, per le parti ricadenti nei rispettivi comprensori, e, per le parti fuori di detti comprensori, alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, per i loro rispettivi fini istituzionali, al prezzo da stabilirsi in base al criterio di valutazione indicato nell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

b) in parte ceduti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni previste dalle leggi in materia di amministrazione dei beni dello Stato, per il potenziamento dei Depositi cavalli stalloni onde assicurare la conservazione ed il miglioramento delle più importanti razze e produzioni tipiche equine allevate in Italia, e per far fronte alle esigenze del Ministero della difesa in relazione al disposto del precedente articolo.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a destinare, con propri decreti, le somme ricavate dall'alienazione degli immobili di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa nei capitoli concernenti la costruzione di impianti nel territorio nazionale.

Art. 11.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — MEDICI — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 6 luglio 1954, n. 550.

Modificazione all'art. 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, relativo alla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disposizione del primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per la parte riguardante il personale non di ruolo provvisto di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato, non si applica nei confronti degli impiegati civili non di ruolo che siano provvisti di pensione diretta liquidata ai sensi degli articoli 5 e 6 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 844.

Per il personale di cui al comma precedente il termine di due mesi dalla entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge stessa, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° maggio 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 6 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 13 luglio 1954, n. 551.

Pagamento delle imposte di successione relative ai terreni soggetti ad espropri a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La disposizione concernente la sospensione del pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio, contenuta nell'art. 3, comma primo, della legge 21 marzo 1953, n. 224, riguardante il pagamento delle indennità per i terreni espropriati ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si applica anche per il pagamento delle imposte sulle successioni apertesi dal 1° gennaio 1948.

La sospensione del pagamento deve essere chiesta agli Uffici del registro ai quali è stata presentata la denunzia di successione nei termini stabiliti per il pagamento del tributo ed ha effetto fino al giorno in cui è disposto lo svincolo dei titoli del debito pubblico corrispondenti all'indennità di espropriazione.

L'autorità giudiziaria competente, avvenuto lo svincolo, ordina la consegna dei titoli corrispondenti all'ammontare dell'imposta dovuta all'Ufficio del registro competente per la riscossione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — MEDICI — DE PIETRO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 552.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « M. Rapisardi » di Paternò (Catania).

N. 552. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « M. Rapisardi » di Paternò (Catania) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 119. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 553.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Antonio Pacinotti » di La Spezia.

N. 553. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Antonio Pacinotti » di La Spezia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 120. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 554.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Podesti n. 9 in Ancona.

N. 554. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Podesti n. 9 in Ancona viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 129. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 555.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Marco Evangelista, in frazione Raspano del comune di Cassacco (Udine).

N. 555. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 14 settembre 1953, relativo alla erezione della parrocchia di San Marco Evangelista, in frazione Raspano del comune di Cassacco (Udine).

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 127. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 556.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Celestina, in Teano (Caserta).

N. 556. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Celestina, in Teano (Caserta) e la medesima viene autorizzata ad accettare un legato.

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 145. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1954.

Classificazione tra le strade provinciali, della strada comunale da Gioi all'innesto con la provinciale n. 47, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 3 agosto 1951, n. 908, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, della strada comunale da Gioi all'innesto con la provinciale n. 47;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 9 febbraio 1954, n. 196;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*. sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Gioi all'innesto con la provinciale n. 47, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 26 aprile 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1954
Registro n. 16 *Lavori pubblici, foglio n.* 395

(3530)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1954.

Classificazione tra le strade provinciali, della strada da Ravello a Chiunzi, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 13 ottobre 1952, n. 126, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, della strada da Ravello a Chiunzi;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 10 novembre 1953, n. 2512;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada da Ravello a Chiunzi, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1954
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 110

(3529)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1954.

Classificazione tra le strade provinciali, della strada comunale da Prignano Cilento, per San Giuliano, all'innesto con la statale n. 18, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 7 aprile 1952, n. 619, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, della strada comunale da Prignano Cilento, per San Giuliano, all'innesto con la statale n. 18;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata, a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 12, espresso nell'adunanza del 12 gennaio 1954;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Prignano Cilento, per San Giuliano, all'innesto con la statale n. 18 in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1954
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 111

(3528)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il precedente proprio decreto in data 17 dicembre 1953, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bologna per il triennio 1954-1956;

Considerato che, avendo il componente esperto in materie amministrative prof. Vincenzo Carullo chiesto di essere dispensato dall'incarico occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Ferruccio Pergolesi — esperto in materie amministrative — è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Bologna fino al 31 dicembre 1956, in sostituzione del prof. Vincenzo Carullo.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1954
Registro n. 93 Presidenza, foglio n. 87. — FLAMMIA

(3671)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1954.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio dei datteri destinati alla distillazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 70 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio dei datteri destinati alla distillazione, secondo la nota alla voce 70 della tariffa generale dei dazi doganali, è concessa dal direttore superiore della circoscrizione doganale su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente gestisce una distilleria.

Art. 2.

La dichiarazione di importazione dovrà contenere la indicazione del nome e cognome o della ditta del destinatario e dell'ubicazione dello stabilimento cui i datteri, da ammettere in esenzione da dazio, debbono essere inoltrati con bolletta di cauzione appoggiata allo Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, che ne accerterà l'impiego nell'uso agevolato.

Art. 3.

I datteri pervenuti allo stabilimento, ove non passino subito alla distillazione, dovranno essere custoditi in apposito magazzino a doppia chiave, di cui una rimarrà in possesso dell'Ufficio finanziario.

L'estrazione da detto magazzino dei datteri destinati alla lavorazione, sarà effettuata nella quantità di volta in volta richiesta dal fabbricante.

Art. 4.

Ultimata la lavorazione, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione redigerà in contraddittorio del fabbricante apposito verbale, dal quale dovrà risultare anche il quantitativo di alcole ottenuto.

Detto verbale, unitamente alla bolletta di cauzione scaricata, sarà trasmesso alla dogana di entrata che convertirà la dichiarazione doganale in bolletta d'importazione in esenzione da dazio.

Art. 5.

La distillazione dei datteri dovrà effettuarsi entro il termine massimo di 90 giorni da quello stabilito nella bolletta di cauzione per l'arrivo della merce a destinazione.

Trascorso tale termine, senza che i datteri siano stati tutti passati alla distillazione, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione trasmetterà alla dogana emittente la bolletta di cauzione col verbale d'impiego nell'uso agevolato delle sole quantità di datteri che ebbero regolare esito.

In tale caso la dogana rilascerà la bolletta d'importazione con esonero dal dazio per i datteri che ebbero regolare esito e riscuoterà il dazio nella misura normale per le quantità non passate alla distillazione.

Art. 6.

A cura del fabbricante sarà tenuto apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in cui dalla parte del carico saranno annotate le singole partite di datteri pervenute allo stabilimento, con riferimento alle bollette di cauzione, e, a scarico, le quantità di volta in volta passate in lavorazione, con riferimento ai registri di lavorazione, nonchè le quantità di alcole ottenute.

Art. 7.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1954
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 399

(3701)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona fra Pecetto e Staffa, sita nell'ambito del comune di Macugnaga.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Novara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 31 gennaio 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona fra Pecetto e Staffa, sita nell'ambito del comune di Macugnaga;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Macugnaga senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un quadro naturale di mirabile effetto che, per la spontanea fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, ha valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Macugnaga, comprendente gli immobili segnati in catasto ai numeri di mappa 468 dal 601 al 627, dal 630 al 648, dal 683 al 701, dal 714 al 990, foglio II, e numeri: dal 1361 al 1504, 1507, 1508, dal 1510 al 1542, dal 1542-*bis* al 1610, 1652, 1653, dal 1655 al 1689, 1693, 1694, dal 1790 al 1796 e parte del 5329, foglio III, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Macugnaga provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 giugno 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara

Verbale n. 14 della seduta del 31 gennaio 1953

L'anno 1953, addì 31 del mese di gennaio, alle ore 10 nella sala consiliare del palazzo della Provincia, si è riunita, a seguito di invito regolarmente diramato, la Commissione provinciale di Novara per la tutela delle bellezze naturali per trattare del seguente ordine del giorno:

1) MACUGNAGA: zona fra Pecetto e Staffa;

(*Omissis*).

Constatata la validità della adunanza, il presidente dichiara aperta la seduta e pone in trattazione al n. 1) dell'ordine del giorno « Macugnaga: zona fra Staffa e Pecetto » e dà lettura della lettera n. 937, in data 26 maggio 1952, con la quale il sindaco di Macugnaga chiede che venga incluso nel vincolo panoramico, di cui al decreto Ministeriale del 23 giugno 1951, anche il tratto scorrente fra Staffa e Pecetto.

L'ing. Pariani trova che la proposta è ottima, anche se la zona è molto ricercata quale area fabbricabile. Cita ad esempio, che anni addietro, in Val Formazza la Commissione impose la demolizione di un edificio costruito abusivamente in difformità con lo stile locale e si augura che l'esempio, all'occasione, non rimanga sterile.

Il soprintendente precisa che il Comune si è già cautelato, al riguardo, con norme tassative.

Su invito del presidente, il sindaco di Macugnaga dichiara che la proposta avanzata dalla sua Amministrazione è intesa a difendere e a tutelare la caratteristica ambientale e tradizionale della zona.

Si apre al riguardo una breve discussione condotta con un attento esame della mappa, dopo di che in considerazione che il territorio del comune di Macugnaga nella zona compresa fra le frazioni Staffa e Pecetto, di cui all'unito elenco di dati catastali (alleg *A*) è il necessario complemento del territorio che fu in precedenza posto sotto il vincolo della legge perchè nel suo insieme costituisce un quadro di mirabile effetto, ove si sposano in un incomparabile insieme la natura e la mano dell'uomo, la Commissione all'unanimità delibera di elencare la zona di cui all'allegato *A* fra i complessi di cose da tutelare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

(3618)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1954.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo alla costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto l'art. 1 del proprio decreto 1° luglio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1953, n. 82, relativo alla nomina, per il periodo dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1954, dei componenti del Collegio suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nuova costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero; data la cessazione dalla carica degli attuali componenti, per decorso biennio dalla nomina;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero è costituito, per il periodo dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1956, come segue:

Robotti dott. Domenico, consigliere della Corte dei conti: presidente;

Ferroni Carli dott. Dino, ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero: revisore;

Caccia dott. Giuseppe, direttore capo divisione della Ragioneria generale dello Stato: revisore.

Art. 2.

Ai componenti del Collegio dei revisori saranno corrisposte le indennità stabilite dal decreto interministeriale del 26 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1953, registro n. 4 Commercio estero, foglio n. 298.

Fermo rimane il gettone di presenza statuito con decreto Ministeriale 1° luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 dicembre dello stesso anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1954

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1954
Registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 192. — SCIACCA

(3612)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona detta dei Bottinelli, sita nell'ambito del comune di Perugia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 febbraio 1951 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona detta dei Bottinelli, sita nell'ambito del comune di Perugia;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Perugia;

Riconosciuto che la zona predetta, oltre a costituire un quadro naturale di singolare importanza panoramica, offre dei punti di vista dai quali si può godere lo spettacolo suggestivo della valle di Assisi e della cerchia di montagne dei Martani all'Appennino;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Perugia, comprendente gli immobili segnati al catasto del comune di Perugia al foglio n. 237, coi mappali numeri 1, 2, 3, 19, 21, 22, 24, 26, 18, 32, 33, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 23, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 20, 28, 30, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 48, 52, 115, 116, 269, 121, 128, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 203, 188, 189, 253, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 154, 155, 190, 260, 153, 157, 156, 158, 160, 150, 161, 164, 162, 254, 163, 165, 166, 167, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 209, 208, 206, 207, 261, 213, 215, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 252, 239, 240, 250, 251, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Perugia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo del Comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 luglio 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale

Oggi 6 febbraio 1951 a ore 16, in una sala dell'abitazione privata dell'avv. Luigi Angelini Rota, in via Bentempi in Perugia, si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia.

Presiede la Commissione l'avv. Luigi Angelini Rota, presidente; sono presenti il vice presidente arch. Arnolfo Bizzarri soprintendente ai monumenti e alle gallerie dell'Umbria; il prof. Giovanni Cecchini, rappresentante dei proprietari di case; il prof. Aldo Pascucci, rappresentante dei professionisti ed artisti, il marchese Lelio Torelli, presidente dell'Ente provinciale per il turismo; il dott. Aldo Manna, sindaco di Perugia; il sig. Bistarelli Sante, assessore del comune di Tuoro, regolarmente delegato da quel sindaco. Segretario, il dott. Francesco Santi.

Assente giustificato l'avv. Umberto Calzoni, rappresentante degli agricoltori.

(*Omissis*).

La Commissione quindi, prendendo in esame la zona detta dei Bottinelli in Perugia, accerta che la medesima è pienamente meritevole di essere tutelata con vincolo, sia nei riguardi del Basco detto di San Domenico, sia per l'aspetto ambientale generale, sia infine per lasciare libera la veduta della caratteristica Briglia di Braccio. La linea stabilita per il vincolo partendo dall'edificio più a sud dell'ospedale di Santa Margherita e compiendo un largo giro ad ovest torna quindi all'ex convento di San Domenico; anche per questo vincolo i particolari sono stabiliti dalla mappa e dell'elenco allegato.

(*Omissis*).

(3619)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1954.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona approvato con decreto del Ministro per il tesoro in data 31 ottobre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre stesso anno;

Viste le delibere dell'assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data rispettivamente, 14 e 23 marzo 1954;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 9, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 37, 39, 41, 61, 63, 64, 65, 67, 68 e 74 dello statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria) sono modificati come indicato nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1954

Il Ministro: GAVA

Cassa di risparmio di Tortona

Art. 9: lettera *c*): « i dipendenti della Cassa e delle gestioni annesse durante l'attività di servizio ».

Allo stesso art. 9 vengono abrogate le lettere *d*) ed *e*): vengono aggiunti i seguenti due nuovi commi: « Possono perdere la qualifica di socio coloro che, senza giustificato motivo non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare alla assemblea in tre adunanze consecutive.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata inappellabilmente dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione ».

Art. 13: « *Assemblea ordinaria.*

L'assemblea ordinaria ha luogo entro il 30 aprile di ogni anno, per deliberare sul bilancio dell'esercizio precedente, che si chiude al 31 dicembre, sulla elezione e sulla decadenza dei soci, sulla nomina dei consiglieri e del sindaco di sua spettanza e sulle retribuzioni del Collegio sindacale, nonchè su tutti gli altri oggetti posti all'ordine del giorno ».

Art. 17: dopo il primo comma si aggiunge il seguente nuovo secondo comma « Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti ».

Art. 19: comma secondo: « Il presidente e il vice presidente sono nominati in conformità delle vigenti disposizioni di legge; gli altri consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci in numero di quattro e dall'Amministrazione comunale di Tortona in numero di uno ».

Art. 21 dopo il primo comma si aggiunge il seguente nuovo secondo comma: « Essi cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che viene a scadere entro l'ultimo anno di carica ».

Art. 23: numero 3): « sulla stipulazione dei contratti di lavoro individuali o collettivi relativi al personale dipendente dall'Istituto, sulla nomina, sulla qualifica e sul trattamento economico o di quiescenza dei dirigenti dell'Istituto ».

Art. 24: dopo il quinto comma si aggiunge il seguente nuovo sesto comma: « Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 18 dell'art. 23 occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica ».

Art. 26: comma terzo: « Ad istanza di due amministratori le funzioni del Comitato stesso cessano e tornano al Consiglio ».

Art. 27: dopo la lettera *b*) si aggiunge la seguente nuova lettera *c*): « assume le funzioni di Commissione di sconto ».

Art. 28: dopo il quarto comma si aggiunge il seguente nuovo quinto comma: « I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore ».

Art. 33: dopo il primo comma si aggiunge il seguente nuovo secondo comma: « Decadono dalla carica coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del C. C. o da altre disposizioni di legge ».

Art. 37: prima del primo comma si inserisce il seguente nuovo primo comma: « I diritti e i doveri del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti interni e dai contratti collettivi ed integrativi aziendali ».

Art. 39: dopo il primo comma si aggiunge il seguente nuovo secondo comma: « Il Consiglio di amministrazione determina le norme che regolano la raccolta del risparmio tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia ».

Art. 41: comma primo: « Il credito iscritto su di un libretto a risparmio ordinario libero o vincolato a tempo o su di un buono fruttifero può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante e, in ogni caso, col consenso del titolare o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria ».

Art. 61: comma primo: « La Cassa accetta depositi in conto corrente ordinario o di corrispondenza con le modalità stabilite dal regolamento, corrispondendo su tali depositi un interesse minore di quello stabilito per i depositi a risparmio ».

Art. 63: lettera *f*): « in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici o di titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali o da fidejussione »;

lettera *l*): « in anticipazioni e aperture di credito in conto corrente sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (warrants) emesse da Istituti o magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione »;

lettera *p*): « in depositi in conti correnti liberi o vincolati presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria e presso l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con la osservanza delle normi vigenti in materia »;

lettera *r*): « in prestiti agli impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele stabilite dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 64: comma quinto: « Qualora nel corso dell'operazione il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso, che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia ».

Art. 65: dopo il terzo comma si aggiunge il seguente nuovo quarto comma: E' fatta eccezione per gli effetti girati da società o ditte, quando tali effetti siano stati rilasciati alle stesse a fronte di vendite di merci al dettaglio, effettuate contro pagamento in parte a contanti e in parte a rate con patto di riservato dominio in favore della società o ditta venditrice fino a pagamenti interamente eseguiti, nel qual caso gli effetti possono avere la scadenza sino al massimo di un anno dalla data di presentazione »;

comma penultimo: « Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi o di ditte di notoria solvibilità, potranno ammettersi cambiali ad una sola firma nonchè concedersi aperture di credito in conto corrente assistito dalla sola obbligazione chirografaria del correntista e nel limite di fido di L. 1.500.000 in totale per ciascuna persona od ente. La somma da impiegarsi in operazioni del genere, complessivamente considerate, non deve eccedere il 5 % dei capitali amministrati (depositi e patrimonio) ».

Art. 67: comma secondo: « Eccezionalmente potranno essere concessi mutui ipotecari rimborsabili in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario sarà tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine »;
il quarto comma viene abrogato.

Art. 68: comma primo: « La somma da impiegarsi in mutui e conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, in mutui chirografari a corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad istituti ed enti, non deve eccedere il 30 % dei capitali amministrati dalla Cassa ».

Art. 74: comma secondo: « Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo sottopone, accompagnato dalla relazione del presidente, all'assemblea dei soci, da convocarsi entro il 1° quadrimestre dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce, per la discussione e relativa approvazione, nonchè per assegnare almeno i sette decimi degli utili netti di esercizio alla formazione o all'aumento del fondo di riserva e del fondo di garanzia della federazione, e non oltre i tre decimi dell'utile netto stesso alle erogazioni per opere di assistenza e di pubblica utilità ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

(3746)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1954.

Modificazione alle disposizioni concernenti l'esercizio della caccia e dell'uccellagione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1954, col quale è stato disciplinato l'esercizio della caccia e dell'uccellagione per l'annata venatoria 1954 55;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le proposte avanzate dalle provincie di Macerata, Ancona, Pesaro e Ferrara dirette a rendere più armonico con le Provincie limitrofe l'inizio della stagione venatoria;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modifica di quanto è stato disposto con l'art. 1 del citato decreto Ministeriale 20 giugno 1954, viene stabilito:

a) nelle provincie di Macerata, Ancona e Pesaro la caccia è l'uccellagione alla selvaggina migratoria, nonchè la caccia alla selvaggina stanziale, sono consentite dal 22 agosto 1954;

b) nella provincia di Ferrara la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria sono consentite dal 15 agosto 1954, escluse le località ove, a giudizio del Comitato provinciale della caccia, tale esercizio venatorio può riuscire dannoso alla selvaggina stanziale protetta. Nella stessa Provincia la caccia alla selvaggina stanziale è consentita dal 12 settembre 1954. Da tale data è consentita, altresì, la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria nel restante territorio della Provincia stessa.

Roma, addì 31 luglio 1954

p. *Il Ministro*: VETRONE

(3785)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 30 giugno 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alan L. Campbell, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

(3708)

In data 30 giugno 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Robert W. Kent Jr., Vice console degli S.U.A. a Palermo.

(3709)

In data 30 giugno 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Raymond E. Gonzales, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

(3710)

In data 30 giugno 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Charles T Butler, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

(3711)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il sig. Alfonso Barbato di Ascanio nato a Sant'Agata di Puglia (Foggia) il 17 agosto 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Roma in data 29 settembre 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1946-47.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3468)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 1100 circa, compresa nel comune di Exilles, delimitata dai seguenti confini

dalle grange della Valle a quota 1906, al monte Clopaca, al passo Clopaca, al monte Niblè, al colle d'Ambim, alla punta Sommeilier, al passo Galambra, al Truc Pejron, al monte Chabriere, alle grange Soullier, alle grange della Valle.

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 580 circa, compresa nel comune di Chianocco, delimitata dai seguenti confini:

strada che dal concentrico dell'abitato porta a Fontana Fredda; strada che dal concentrico dell'abitato porta al confine territoriale con il comune di Bussoleno; strada che dalla grangia del Balmafol porta a Fontana Fredda.

(3676)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 30.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data: 26 marzo 1953 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Iorio Michelangelo fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 17.700

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data: 26 marzo 1953 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Iorio Michelangelo fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 37.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 18 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia - Intestazione: Patricelli Vincenzo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 4 % (1951) - Capitale L. 65.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 10 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione Latini Abramo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % Capitale L. 6000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 9 aprile 1953 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento - Intestazione: Vicario Curato di San Vito Cammarata - Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) - Rendita L. 160

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 20 ottobre 1948 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Ermoli Virginia fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 1095

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3490 — Data: 18 dicembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento - Intestazione: Lucchini Giacomo fu Giacinto — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3.50 % (1934) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1557 — Data 9 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Guidato Dario fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % - Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 822 — Data 24 giugno 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Cardone Elisa fu Marano — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 luglio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(3322)

Accreditamento di notaio

Si comunica che, con decreto Ministeriale 16 aprile 1954, il dott. Azio Perucon di Arrigo, notaio residente ed esercente in Pieve di Cadore, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Belluno.

Roma, addì 13 luglio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(3763)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 agosto 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,81	640,50
» Firenze	624,78	640 —
» Genova	624,80	640 —
» Milano	624,81	641 —
» Napoli	624,75	640,80
» Palermo	—	—
» Roma	624,80	641,25
» Torino	624,80	639 —
» Trieste	624,81	—
» Venezia	624,80	641,90

Media dei titoli del 2 agosto 1954

Rendita 3,50 % 1906	63 —
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	93,40
Redimibile 3,50 % 1934	80,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,50
Id 5 % (Ricostruzione)	90,85
Id. 5 % 1936	91,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 2 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,80
1 dollaro canadese » 641,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,45

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Rurale Andriese », con sede in Andria, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 luglio 1954, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Rurale Andriese », con sede in Andria, costituita con atto in data 26 novembre 1950 del dott. Pietro Di Corato, notaio in Andria ed è stato nominato commissario l'avv. Domenico Pastina.

(3753)

Nomina del liquidatore della Società cooperativa edile fra reduci, mutilati e invalidi di guerra, con sede in Fondi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 giugno 1954, il sig. Onorato D'Ovidio è stato nominato, ai sensi di legge, commissario liquidatore della Società cooperativa edile fra reduci e invalidi di guerra, con sede in Fondi.

(3759)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1954

Il direttore generale: FORMENTINI

(3657)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Gabrijelcic Giuseppina;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signorina Gabrijelcic Giuseppina fu Michele e della Giuseppina Cargo, nata a Salona d'Isonzo il 16 febbraio 1921, residente a Gorizia, via G. Carducci n. 11, di condizione sarta, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gabrijelcic in Gabrielli.

Gorizia, addì 1° luglio 1954

Il prefetto: DE ZERBI

(3497)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Ascoli Piceno in data 10 gennaio 1954, n. 680, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno, è costituita come appresso:

Presidente:
Di Giacomo dott. Michele, vice prefetto.

Componenti:
Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;
Petronio prof. dott. Gino, primario ostetrico dell'ospedale civile di Ascoli Piceno;
Pascali dott. Silvio, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Martini Antonia, ostetrica condotta.

Segretario:
Crisi dott. Aulo, vice segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3601)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Sondrio in data 21 dicembre 1953, n. 22917, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio, è costituita come appresso:

Presidente:
Zampaglione dott. Giovanni, vice prefetto;

Componenti:
Monastra dott. Alfio, medico provinciale;
Buzzi prof. Bruno, docente in ostetricia;

Passarelli dott. Cesare, libero esercente specializzato in ostetricia;
Faccinelli Bombardieri Luigina, ostetrica condotta.

Segretario:
Busacca dott. Salvatore, primo segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Lecco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 8 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3600)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di medico scolastico vacanti presso il comune di Messina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 20445.2/8759 del 2 maggio 1951, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a due posti di medico scolastico vacanti presso il comune di Messina;

Riconosciuta la necessità di sostituire il dott. Pietro Rossi, medico provinciale, trasferito presso questo Alto Commissariato, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Pietro Rossi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico scolastico vacanti presso il comune di Messina il dott. Giovanni Giustolisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 8 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3595)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modificazioni al bando di concorso a duecento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 24 aprile 1954.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 24 aprile 1954, con il quale è stato indetto il concorso per duecento posti di uditore giudiziario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 117, del 22 maggio 1954;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono dettate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Ritenuto che, in applicazione delle norme predette, occorre modificare le disposizioni contenute nel bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 21 luglio 1954 per la ammissione al concorso per duecento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 24 aprile 1954, gli aspiranti devono indicare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita, e per coloro che alla data del bando stesso hanno compiuto il 35° anno di età, il possesso dei titoli per fruire dell'elevazione del limite di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, con l'esatta menzione della data e della Università ove lo stesso è stato conseguito;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda deve essere unito il ritratto in fotografia del candidato, vidimato da un notaio, di cui all'art. 5 lettera *e*) del decreto Ministeriale 24 aprile 1954.

Art. 2.

I concorrenti che superano le prove orali devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Ufficio superiore del personale Ufficio 1°) nel termine di giorni 20 da quello in cui avranno sostenuto le prove stesse, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza alla nomina.

Art. 3.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in magistratura, devono far pervenire al Ministero (Ufficio superiore del personale Ufficio 1°), a pena di decadenza, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del relativo invito, i documenti prescritti dall'art. 5 lett. *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) del bando di concorso e quelli dimostrativi del diritto alla elevazione del limite di età. I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) *d*) ed *f*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopraindicato, i documenti indicati nel penultimo comma dell'art. 5 del bando di concorso, escluso il ritratto in fotografia, fermo restando la disposizione di cui all'ultimo comma del citato articolo.

Art. 4.

Resta in vigore ogni altra disposizione del decreto Ministeriale 24 aprile 1954 che non sia incompatibile con le norme del presente decreto.

Roma, addì 14 luglio 1954

Il Ministro DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Registro n. 19 *Grazia e giustizia, foglio n.* 106. — OLIVA

(3809)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a quarantacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo specialisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 27 ottobre 1952, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quarantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo specialisti (registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1952, registro n. 7 Difesa-Aeronautica, foglio n. 189);

Visto il decreto Ministeriale in data 23 febbraio 1953, con il quale è modificato l'art. 7 del bando di concorso (registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1953, registro n. 13 Difesa-Aeronautica, foglio n. 171);

Visto il decreto Ministeriale in data 7 febbraio 1953, con il quale è prorogato il termine per la trasmissione delle domande dei candidati (registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1953, registro n. 12 Difesa-Aeronautica, foglio n. 370);

Visto il decreto Ministeriale in data 6 giugno 1953, con il quale è nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a quarantacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo specialisti (registrato alla Corte dei conti addì 16 luglio 1953, registro n. 28 Esercito, foglio n. 262);

Visto il decreto Ministeriale in data 6 novembre 1953, con il quale è sostituito il segretario della Commissione esaminatrice (registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1953, registro n. 47 Esercito, foglio n. 245);

Visto il decreto Ministeriale in data 16 ottobre 1953, con il quale è sostituito un membro della Commissione esaminatrice (registrato alla Corte dei conti addì 27 novembre 1953, registro n. 47 Esercito, foglio n. 170);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a quarantacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo specialisti:

Categoria motoristi:

1. Mormone Salvatore fu Gennaro;
2. Mucedda Attila fu Romolo;
3. Amoroso Pasquale di Giuseppe;
4. Parenti Giovanni di Giuseppe;
5. Agosta Salvatore fu Giuseppe;
6. Della Santa Mario fu Nicola;
7. Lavorenti Severino fu Luigi.

Categoria montatori:

1. Lomartire Ezio fu Alfonso;
2. Carola Onesto di Attilio;
3. Di Giulio Raimondo di Angelo;
4. Mossino Secondo G. di Ernesto.

Categoria marconisti:

1. Veroni Giovanni di Pietro;
2. Pampena Giulio di Ernesto;
3. Bonotto Francesco fu Carlo;
4. Gasperini Angelo di Annibale;
5. Oggioni Amedeo di Alfredo;
6. Martelli Ilvo fu Filiberto;
7. Amenta Rosario di Pietro;
8. Borgatti Adelmo fu Giuseppe;
9. Abis Alberto fu Francesco.

Categoria armieri:

1. Magarotto Antonio fu Giuseppe;
2. Turriziani Francesco fu Vincenzo;
3. Carelli Fiorino fu Domenico;
4. Pasquali Cesare fu Domenico.

Categoria elettricisti:

1. Donati Gino di Alceo;
2. Scafetti Duilio fu Riccardo;
3. Ventriglia Ciro fu Francesco.

Categoria fotografi:

1. Pepe Giovanni di Francesco;
2. Reggiani Tullio O. di Erminio.

Categoria automobilisti:

1. Gioiosi Aldo di Augusto;
2. Allotta Francesco fu Pietro;
3. Bianchini Sabatino fu Antonio;
4. Minervini Saverio fu Vincenzo;
5. Dattilo Virgilio di Giuseppe.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1954

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1954
Registro n. 2 Difesa-Aeronautica, foglio n. 10. — RAPISARDA

(3778)

PREFETTURA DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1953, n. 13500/San. modificato con decreto prefettizio 10 luglio 1953, n. 19196/San. con il quale venivano banditi i concorsi ai posti di medico condotto, veterinario condotto ed ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1952;

Visti i propri decreti 27 febbraio 1954 e 28 marzo 1954, numero 6297/San. con i quali si provvedeva alla ammissione delle concorrenti ostetriche che avevano presentato domanda di ammissione al predetto concorso;

Vista la graduatoria presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta ed i verbali relativi ai lavori da essa compiuti, e riconosciutili regolari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1952:

1.	Pittoritti Gemma	punti	58,385	su 100
2.	Simoni Nives	»	55,704	»
3.	Giotto Maria	»	54,302	»
4.	Perissinotto Augusta	»	53,385	»
5.	Ghiraldo Leonilda	»	52,915	»
6.	De Zorzi Doretta	»	51,302	»
7.	Cavasin Norina	»	50,825	»
8.	Rossi Rosa	»	50,522	»
9.	Varlonga Anna	»	50,038	»
10.	Bergamin Giuseppina	»	50,016	»
11.	Martin Fernanda	»	49,947	»
12.	Vatri Marcella	»	49,843	»
13.	Casarin Mirra Antonia	»	49,729	»
14.	Giotto Gemma	»	49,609	»
15.	Stefani Giovanni	»	49,415	»
16.	Pitton Ida	»	49,279	»
17.	Milan Merita	»	49,004	»
18.	Minuzzo Assunta, coniugata	»	49 —	»
19.	Mazzuchelli Miranda	»	49 —	»
20.	Rossi Giuseppina	»	48,897	»
21.	Corò Dorotea	»	48,870	»
22.	Toninello Giuseppina	»	48,777	»
23.	Rebecca Armela	»	48,739	»
24.	Zanella Alda	»	48,712	»
25.	Giotto Massimina	»	48,629	»
26.	Marcon Lieta	»	48,439	»
27.	Turregota Maria	»	48,406	»
28.	Cainero Beatrice	»	48,057	»
29.	Turri Maria	»	47,218	»
30.	Salvador Maria	»	47,188	»
31.	Rizzetto Ida	»	46,760	»
32.	Ramina Luigia	»	46,327	»
33.	Tomain Laura	»	46,052	»
34.	Campagnaro Amelia	»	45,978	»
35.	Caoduro Cesarina	»	45,903	»
36.	Sartori Giuseppina	»	45,878	»
37.	Volpato Giulietta	»	45,816	»
38.	Cavinato Laura	»	45,781	»
39.	Bertolo Flora	»	45,407	»
40.	Meneghetti Antonia	»	45,368	»
41.	Colledani Lina	»	45,261	»
42.	Castaldini Gina	»	45,155	»
43.	Maggion Vanna	»	44,986	»
44.	Reginato Luigia	»	44,967	»
45.	Olivotto Vittorina	»	44,875	»
46.	Mele Anna Maria	»	44,427	»
47.	Mosele Maria	»	44,411	»
48.	Dalla Riva Ines	»	44,199	»
49.	Baratto Emma	»	44,053	»
50.	Bettiol Zenalde	»	44,008	»
51.	Guaita Romana	»	44 —	»
52.	Montagner Maria	»	43,752	»
53.	Tormena Romilda	»	43,372	»

54.	Forest Maria	punti 43,335	su 100
55.	Valbusa Giuseppina	» 43,333	»
56.	Zago Flora	» 43,191	»
57.	Pascolo Gilda	» 42,873	»
58.	Galdarossa Amelia	» 42,583	»
59.	Cucè Vittoria	» 42,504	»
60.	Florit Gisella	» 41,722	»
61.	Giacometti Bianca	» 41,555	»
62.	Ballis Sabina	» 41,302	»
63.	Marini Maria	» 41,226	»
64.	Marcato Silvana	» 40,972	»
65.	Franchetto Carmela	» 40,935	»
66.	Serafini Nazzarena	» 40,622	»
67.	Zanchetta Alma	» 40,430	»
68.	Bianchin Maria	» 40.312	»
69.	Foi Nerina	» 39,966	»
70.	Gava Maria	» 39,666	»
71.	Conte Irma	» 39,624	»
72.	Bianco Elda	» 39 —	»
73.	Toniutti Anita	» 38,788	»
74.	Molini Bruna	» 38,143	»
75.	Zago Ermelinda, nata il 17-10-1923	» 38 —	»
76.	Zanchetta Geltrude, nata il 19-11-1931	» 38 —	»
77.	Azzalini Lidia	» 37,724	»
78.	De Guio Elsa	» 37,654	»
79.	Benvenuti Dina	» 37,625	»
80.	Alzetta Luigia	» 37,619	»
81.	Ferrarese Irma	» 37,599	»
82.	Gemin Silvana	» 37 —	»
83.	Coletti Norina	» 36 —	»
84.	Bonetto Bernardina	» 35,047	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 16 luglio 1954

p. *Il prefetto*: BOGLICH

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1953, n. 13500/San. modificato con decreto prefettizio 10 luglio 1953, n. 19196/San. con il quale venivano banditi i concorsi ai posti di medico condotto, veterinario condotto ed ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1952;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1954, n. 21051/San. con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta di cui al precitato bando;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Le seguenti concorrenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso predetto per la condotta a fianco di ciascuna di esse indicata

Pittoritti Gemma: consorzio sanitario del Montello;
Simoni Nives: Fontanelle;
Giotto Maria: Villorba, 2° reparto;
Perissinotto Augusta: Cimadolmo;
Ghiraldo Leonilda: Zero Branco;
De Zorzi Doretta: Cessalto;
Cavasin Norina: Susegana, 2° reparto;
Rossi Rosa: Altivole;
Varlonga Anna: Castelcucco.

Le Amministrazioni comunali e consorziali interessate dovranno provvedere alla nomina dell'ostetrica vincitrice entro il termine di giorni quindici dalla ricezione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 17 luglio 1954

p. *Il prefetto*: BOGLICH

(3779)

PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1953, n. 3966, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in Provincia, al 30 novembre 1952;

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto, rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di suo competenza;

Ritenuta la legittimità di tali operazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso di cui in premessa:

1.	Asioli dott. Eusebio	punti 58,139	su 100
2.	Muliari dott. Enzo	» 58,010	»
3.	Tirelli dott. Guido	» 57,710	»
4.	Arvati dott. Bruno	» 55,773	»
5.	Pavesi dott. Leandro	» 55,092	»
6.	Pancera dott. Guido	» 54,899	»
7.	Volta dott. Mario	» 54,810	»
8.	Sbarbori dott. Francesco	» 54,362	»
9.	Bezzecchi dott. Loris	» 52,641	»
10.	Cossu dott. Mario	» 52,301	»
11.	Jacobellis dott. Vincenzo	» 52,281	»
12.	Negrelli dott. Zeno	» 52,060	»
13.	Visioli dott Alfredo	» 51,049	»
14.	Mora dott. Faustino	» 49,348	»
15.	Bellodi dott. Carlo	» 48,408	»
16.	Baroni dott. Cesare	» 48,295	»
17.	Corradini dott. Cirillo	» 48,293	»
18.	De Poli dott. Mario	» 47,437	»
19.	Botta dott. Domenico	» 46,849	»
20.	Gerosa dott. Giuseppe	» 46,627	»
21.	Cavaggioni dott. Serafino	» 46,359	»
22.	Mondini dott. Enzo	» 46,054	»
23.	Arioli dott. Felice	» 46,034	»
24.	Fantuzzi dott. Eros	» 45,699	»
25.	Venturini dott. Pierfranco	» 45,420	»
26.	Cappelletti dott. Gian Ausonio	» 45,366	»
27.	De Poli dott. Bruno	» 45,033	»
28.	Daolio dott. Girolamo	» 44,962	»
29.	Sgarbi dott. Giacomo	» 44,881	»
30.	Rabitti dott. Giampiero	» 44,118	»
31.	Monti dott. Luigi	» 44,077	»
32.	Gastaldi dott. Lino	» 43,723	»
33.	Fraccaro dott. Antonio	» 43,675	»
34.	Buttarelli dott. Emilio	» 43,573	»
35.	Aporti dott Luigi	» 43,278	»
36.	Agosti dott. Bruno	» 43,143	»
37.	Barbaglio dott. Dalmato	» 43,088	»
38.	Cassiani dott. Gino	» 42,945	»
39.	Boni dott. Angelo	» 42,758	»
40.	Portioli dott. Tullio	» 42,735	»
41.	Cadore dott. Lydo	» 42,551	»
42.	Grandi dott. Tullio	» 42,126	»
43.	Negri dott. Renzo	» 41,198	»
44.	Boni dott. Umberto	» 41,002	»
45.	Montani dott. Luigi	» 40,920	»
46.	Mantovani dott. Edoardo	» 40,731	»
47.	Vallini dott. Luigi	» 40,611	»
48.	Giordano dott. Fiorentino	» 38,694	»
49.	Adami dott. Isacco	» 37,772	»
50.	Kliner dott. Giovanni	» 37,545	»
51.	Agosta dott. Sirio	» 35,426	»
52.	Antonioli dott. Vittorio	» 35,358	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino degli atti ufficiali di questa Prefettura, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Mantova, addì 3 luglio 1954

Il prefetto: JANNONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952;
Viste le preferenze espresse in domanda, in ordine alle sedi, da parte dei concorrenti riusciti vincitori di condotta;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Asioli dott. Eusebio: Mantova, zona di San Giorgio e Frassine;
2) Muliari dott. Enzo: Viadana, San Matteo;
3) Tirelli dott. Guido: Mantova, zona verso Porto Mantovano, ivi compresa Cittadella;
4) Arvati dott. Bruno: Marcaria;
5) Pavesi dott. Leandro: Pegognaga, 3ª condotta;
6) Volta dott. Mario: Viadana, Cogozzo;
7) Sbarbori dott. Francesco: Carbonara Po;
8) Bezzecchi dott. Loris: Viadana, Salina.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino atti ufficiali di questa Prefettura, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 3 luglio 1954

Il prefetto: JANNONI

(3721)

PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 616 del 31 dicembre 1948, con il quale venne bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di ufficiale sanitario vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1948;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20448.2/8263 del 30 aprile 1952, n. 20448.2/12106 del 2 dicembre 1952 e n. 340.3.48/11206 del 31 agosto 1953;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti a servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a sette posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1948:

1. Barone Luigi . punti 305,25 su 500
2. de Alteriis Alfonso . . » 272,66 »
3. Cimmarotta Giuseppe . » 265,30 »
4. Di Lorenzo Antimo . » 254,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 20 luglio 1954

Il prefetto: DIANA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto, di pari data, n. 11011, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di ufficiale sanitario vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1948;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;
Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono nominati ufficiali sanitari per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Barone Luigi: Consorzio Sant'Anastasia-Pollena Trocchia-Cercola;
2) de Alteriis Alfonso: Giugliano in Campania;
3) Cimmarotta Giuseppe: Consorzio Bacoli-Monte di Procida;
4) Di Lorenzo Antimo: Sant'Antimo.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione del presente decreto.

La nomina suddetta è fatta, in via di esperimento per un biennio, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 20 luglio 1954

(3720) *Il prefetto*: DIANA

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.